



Giurisprudenza in materia di asilo pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nel 2024

Per ulteriori informazioni sugli sviluppi legislativi, politici e pratici relativi all'asilo nel 2024, si rimanda alla Relazione sull'asilo 2025 e ai relativi lavori (tra cui la [banca dati sugli sviluppi nazionali in materia di asilo](#)), che saranno pubblicati nel giugno 2025. Edizione precedente: [Relazione sull'asilo 2024](#).

In qualità di custode del diritto dell'UE, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) garantisce «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati» (Trattato sull'Unione europea, Articolo 19, paragrafo 1). Nell'ambito della sua missione, la CGUE garantisce la corretta interpretazione e applicazione del diritto primario e del diritto derivato dell'UE, controlla la legalità degli atti delle istituzioni dell'Unione e statuisce in merito al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dal diritto primario e dal diritto derivato. La CGUE interpreta altresì il diritto dell'Unione, su richiesta dei giudici nazionali. La Corte costituisce quindi l'autorità giudiziaria dell'UE e, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, garantisce l'applicazione e l'interpretazione uniformi del diritto dell'UE.

In materia di protezione internazionale, la CGUE interpreta le disposizioni del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), guidando le autorità competenti in materia di asilo e gli organi giurisdizionali degli Stati membri verso un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle disposizioni pertinenti in materia di asilo. La CGUE continuerà a guidare gli Stati membri in questo processo attraverso i principi generali stabiliti nella sua precedente giurisprudenza e attraverso ulteriori interpretazioni dopo l'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo.





Giurisprudenza fondamentale della CGUE in materia di asilo nel 2024

Nel 2024 la CGUE ha emesso circa 20 sentenze e ordinanze di interpretazione di varie disposizioni del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) riguardanti questioni relative a:

- procedura Dublino
- misure di trattenimento
- concetti di paese sicuro
- esame di domande reiterate
- valutazione della protezione fornita dall'UNRWA
- bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (*sur place*)
- persecuzione di genere nei confronti delle donne
- movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale
- effetti della protezione dei rifugiati nei procedimenti di estradizione
- ricongiungimento familiare per minori non accompagnati
- protezione temporanea
- rimpatrio a seguito di una decisione negativa in materia di asilo
- attuazione delle sentenze della CGUE relative alle procedure di asilo.

La CGUE ha elaborato la sua interpretazione del concetto di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente, condizioni che possono precludere un trasferimento Dublino. Due sentenze hanno esaminato tale concetto in relazione a un elevato afflusso di arrivi che incide sulla capacità di accoglienza di uno Stato membro e porta a una sospensione unilaterale dei trasferimenti Dublino, nonché in relazione alle asserzioni di respingimenti alle frontiere esterne dell'UE che ostano all'accesso alla procedura di asilo. Tali sentenze serviranno da parametro per l'interpretazione delle corrispondenti disposizioni del nuovo [Regolamento dell'UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione](#).

La CGUE ha inoltre pronunciato sentenze che interpretano i concetti di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro, che sono particolarmente rilevanti alla luce delle modifiche proposte dalla Commissione europea il 16 aprile 2025 ⁽¹⁾ e dei rinvii pregiudiziali pendenti dinanzi alla CGUE che sollevano ulteriori questioni in merito all'attuazione di tali concetti.

È importante sottolineare che nel 2024 la CGUE si è pronunciata in tre casi fondamentali riguardanti la violenza di genere e la persecuzione nei confronti delle donne, chiarendo ed ampliando l'ambito di applicazione della protezione riconosciuta alle donne e alle ragazze richiedenti protezione internazionale, stabilendo nel contempo in modo inequivocabile che le donne a rischio di violenza di genere possono ottenere lo status di rifugiato per motivi di genere. I casi riguardavano la violenza fisica, mentale e sessuale, l'identificazione con il valore della parità tra donne e uomini e le misure discriminatorie imposte dallo Stato nei confronti delle donne.

Infine, la CGUE, Grande Sezione, ha stabilito che i minori non accompagnati hanno diritto al ricongiungimento familiare con i propri genitori, ed eccezionalmente con un fratello gravemente malato, anche se il minore ha raggiunto la maggiore età durante la procedura di ricongiungimento familiare. La sentenza ha ulteriormente rafforzato la protezione garantita ai minori non accompagnati, che rappresentano una categoria vulnerabile che necessita di sostegno.

⁽¹⁾ Commissione europea, [comunicato stampa: Commission proposes to frontload elements of the Pact on Migration and Asylum as well as a first EU list of safe countries of origin](#) (La Commissione propone di anticipare alcuni elementi del patto sulla migrazione e l'asilo e un primo elenco UE di paesi di origine sicuri), 16 aprile 2025.

1. Procedura Dublino

Tre sentenze della CGUE del 2024 hanno riguardato le procedure Dublino. I primi due casi sollevavano una questione simile, ovvero il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti in seguito a un trasferimento Dublino, che può essere il risultato di una carenza sistemica nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza offerte nello Stato membro competente, compresi i respingimenti alle frontiere esterne dell'UE che precludono l'accesso alla procedura di asilo. Questi due casi sono rilevanti per le situazioni in cui uno Stato membro è designato come competente ai sensi del Regolamento Dublino III per esaminare una domanda di asilo e deve far fronte a un elevato afflusso di arrivi che incide sulla sua capacità di accoglienza.

Il terzo caso riguardava l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III e l'obbligo per gli Stati membri di garantire un ricorso effettivo per impugnare una decisione di rifiuto dell'applicazione della clausola discrezionale. Questo caso, che lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire le condizioni alle quali è possibile attuare le richieste di applicazione della clausola discrezionale e di decidere se prevedere un diritto di ricorso o di sospensione di una decisione negativa recante rifiuto di applicare la clausola discrezionale, varrà quale criterio interpretativo delle corrispondenti disposizioni del nuovo [Regolamento dell'UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione](#).

1.1. Carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato membro competente

La sentenza relativa alla causa [RL, QS contro Bundesrepublik Deutschland](#) (C-185/24 e C-189/24, 19 dicembre 2024) ha, in generale, implicazioni per le situazioni in cui lo Stato membro designato come competente ai sensi del Regolamento Dublino III per l'esame di una domanda di asilo si trova ad affrontare un elevato afflusso di arrivi che incide sulla sua capacità di accoglienza, ma anche, più in particolare, ha implicazioni per i ricorsi contro le decisioni sui trasferimenti Dublino verso l'Italia, dal momento che le autorità italiane continuano a sospendere unilateralmente la maggior parte dei trasferimenti in entrata.

Il caso è sorto nell'ambito dell'unità Dublino italiana che ha chiesto agli Stati membri di sospendere temporaneamente tutti i trasferimenti verso l'Italia per motivi tecnici. Successivamente è stato confermato che il motivo era la carenza di posti di accoglienza in Italia a causa dell'elevato numero di arrivi. Due cittadini siriani avevano presentato una domanda di asilo in Germania, mentre, in base alla banca dati Eurodac, era stata individuata l'Italia come Stato membro competente per l'esame delle due domande. Poiché l'Italia aveva sospeso unilateralmente i trasferimenti in entrata, il tribunale tedesco di riferimento ha chiesto alla CGUE di chiarire l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento Dublino III, che prevede le due condizioni cumulative che precludono un trasferimento a causa di carenze sistemiche nello Stato membro designato come responsabile.

La CGUE ha stabilito che una sospensione unilaterale dei trasferimenti in entrata a causa dell'inadeguata capacità di accoglienza non giustificava di per sé la constatazione di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dello Stato membro competente, il che comporterebbe il divieto di trasferimento. Nella sua sentenza, la Corte ha argomentato che si deve presumere, sulla base del principio di fiducia reciproca, che il trattamento dei richiedenti in tutti gli Stati membri sia conforme ai requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della Convenzione sui rifugiati e della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo (CEDU). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che il Regolamento Dublino III stabilisce due condizioni cumulative che impedirebbero un trasferimento:

- i) carenze sistemiche, ossia carenze che perdurano e riguardano la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili a tutti i richiedenti o a taluni gruppi di richiedenti protezione internazionale e che raggiungono una soglia particolarmente elevata di gravità, che dipende dall'insieme dei dati della causa; e
- ii) carenze che comportano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La Corte ha ritenuto che uno Stato membro competente non può esimersi unilateralmente dagli obblighi che gli incombono in virtù del Regolamento, né può presumere semplicemente su tale base l'accertamento di carenze sistemiche, in quanto ciò comprometterebbe il funzionamento del CEAS, e in particolare il Regolamento Dublino III, e incoraggerebbe i movimenti secondari dei richiedenti asilo incoraggiando i richiedenti a proseguire il loro viaggio verso un altro Stato membro che, a loro avviso, offrirà condizioni più favorevoli. Pertanto, la Corte ha statuito che le due condizioni di cui sopra possono essere stabilite solo al termine di un'analisi effettuata dall'organo giurisdizionale che esamina un ricorso avverso una decisione di trasferimento. Tale analisi deve prendere in considerazione elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, che comportano un aspetto prospettico, in quanto spetta al giudice competente esaminare i rischi corsi dall'individuo interessato al momento stesso del trasferimento, durante la procedura di asilo o al termine di quest'ultima.

Oltre a interpretare il concetto di carenze sistemiche in relazione alle sospensioni unilaterali dei trasferimenti Dublino, nel 2024 la CGUE ha analizzato la pratica dei respingimenti come carenze sistemiche che impedirebbero un trasferimento verso uno Stato membro competente. La causa [X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (C-392/22, 29 febbraio 2024) riguardava il trasferimento di un cittadino siriano dai Paesi Bassi alla Polonia, dove sarebbe stato già sottoposto in tre occasioni a un respingimento sommario (*pushback*) verso la Bielorussia, costretto a rimanere nei boschi in condizioni di vita insostenibili e trattenuto alla frontiera.

La Corte ha innanzitutto osservato che i respingimenti sommari sono incompatibili con il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale nell'ambito del CEAS e con il principio di non respingimento se consistono nel rinviare persone richiedenti asilo in un paese terzo nel cui territorio esse corrono il rischio di persecuzione. La Corte ha inoltre ricordato che i cittadini di paesi terzi non dovrebbero essere trattenuti per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Per questi motivi, la Corte ha osservato che i respingimenti e le misure di trattenimento ai valichi di frontiera sono incompatibili con il diritto dell'UE e costituiscono gravi carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti.

Tuttavia, la CGUE ha sottolineato che il giudice del rinvio deve verificare se tali carenze siano sistemiche e se diano luogo a un rischio reale di trattamento inumano o degradante, nel qual caso il trasferimento Dublino è escluso. La Corte ha stabilito che un trasferimento Dublino non deve aver luogo qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, durante o dopo il trasferimento, il richiedente correrebbe un rischio reale di essere sottoposto a un respingimento sommario o a un trattenimento che esporrebbe la persona a una situazione di estrema privazione materiale tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante. La Corte ha inoltre stabilito che, prima di poter procedere al trasferimento, lo Stato membro deve:

- prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli dal richiedente, in particolare per quanto riguarda l'eventuale esistenza di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti;
- cooperare all'accertamento dei fatti e/o verificarne la veridicità.

La CGUE ha inoltre sottolineato che uno Stato membro può cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali e, qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, procedere al trasferimento.

Pertanto, queste due sentenze hanno evidenziato le condizioni che devono essere soddisfatte per ritenere che un trasferimento non possa avvenire a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente.

1.2. Effetto sospensivo di un ricorso presentato avverso un rifiuto di applicare la clausola discrezionale

La terza sentenza sul Regolamento Dublino III del 2024 riguardava la possibilità di impugnare una decisione recante rifiuto di applicare la clausola discrezionale. Tale sentenza può essere pertinente per orientare l'attuazione del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, in particolare l'interpretazione dell'articolo 35 sulle clausole discrezionali e dell'articolo 43 sui mezzi di ricorso contro una decisione di trasferimento, alla luce del considerando 62 che prevede in generale il diritto a un ricorso effettivo per garantire la protezione della vita privata e familiare, dei diritti del minore e della protezione dai trattamenti inumani e degradanti a causa di un trasferimento.

Nella causa [AHY contro Minister for Justice](#) (C-359/22, 18 aprile 2024), la *High Court* ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III e sull'effetto sospensivo di un ricorso avverso una decisione recante rifiuto di applicare la clausola discrezionale. Il caso riguardava un cittadino somalo che aveva presentato domanda di asilo in Irlanda dopo che le sue richieste di asilo in Svezia erano state respinte. Dopo il rigetto della sua domanda in Irlanda, egli chiedeva alle autorità irlandesi l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III. Nel suo rinvio, la *High Court* (Alta Corte, Irlanda) ha rilevato la particolarità del sistema irlandese, in cui la decisione sul trasferimento Dublino è di competenza dell'*International Protection Office* (con possibilità di appello dinanzi all'*International Protection Appeals Tribunal*). Tale decisione può diventare definitiva nel momento in cui viene presentata una richiesta di applicazione della clausola discrezionale, mentre quest'ultima è di competenza del ministro della Giustizia [per controllo giurisdizionale della legittimità dell'azione amministrativa dinanzi alla *High Court*].

La CGUE ha stabilito che l'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III non impone agli Stati membri di mettere a disposizione un ricorso effettivo avverso una decisione adottata in base alla clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III, e che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE non impedisce a uno Stato membro di attuare una decisione su un trasferimento Dublino prima che la richiesta o il controllo giurisdizionale sull'applicazione della clausola discrezionale siano stati conclusi. Questa sentenza lascia alla discrezione degli Stati membri stabilire le condizioni in cui le richieste di applicazione della clausola discrezionale possono essere attuate e se prevedere un diritto di ricorso o di sospensione di una decisione negativa recante rifiuto di applicare la clausola discrezionale. Pertanto, la sentenza può diventare rilevante anche per l'interpretazione delle corrispondenti disposizioni del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

2. Misure di trattenimento

Nella causa [C. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid \[Bouskoura\]](#) (C-387/24, 4 ottobre 2024), la CGUE ha chiarito l'ambito del riesame giudiziario delle misure di trattenimento consecutive, quando la prima misura di trattenimento per garantire l'attuazione di un trasferimento Dublino è stata dichiarata illegittima, ma la persona ha continuato a essere trattenuta. La seconda misura di trattenimento era in fase di preparazione per garantire l'allontanamento del richiedente verso il suo paese di origine dopo il ritiro della domanda di protezione internazionale. Sebbene il diritto dei Paesi Bassi prevedesse un termine di 48 ore per mantenere in stato di trattenimento un richiedente protezione internazionale dopo la scadenza della prima misura di trattenimento basata sul Regolamento Dublino III, il richiedente è stato trattenuto per 3 giorni fino all'adozione della misura di trattenimento disposta in forza della Direttiva Rimpatri. Le autorità dei Paesi Bassi hanno riconosciuto l'errore e hanno proposto la somma di 100 euro a titolo di risarcimento del danno subito per un giorno di trattenimento illegittimo.

La CGUE ha innanzitutto sottolineato che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della Direttiva Rimpatri, dell'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva Accoglienza oppure dell'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento Dublino III, costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il potere delle autorità nazionali competenti di ricorrere a tale misura è strettamente limitato dalle condizioni e dalle procedure che disciplinano tale misura. Inoltre, la CGUE ha sottolineato che quando queste condizioni non sono più soddisfatte, la persona deve essere rilasciata immediatamente.

La CGUE ha inoltre rilevato che una decisione di trattenimento non può essere adottata contemporaneamente, nel caso di un richiedente asilo, sulla base della Direttiva Rimpatri, della Direttiva Accoglienza (rifusione) e del Regolamento Dublino III.

La CGUE ha stabilito che il diritto dell'UE non impone alle autorità nazionali di rilasciare immediatamente i richiedenti trattenuti ai sensi della Direttiva Rimpatri, anche se il loro precedente trattenimento ai sensi del Regolamento Dublino III è stato dichiarato illegittimo. Il motivo di tale limitazione è stato rilevato nella precedente giurisprudenza della Corte (C-329/11 PPU, 2011), in cui si affermava che l'obiettivo della Direttiva Rimpatri sarebbe compromesso se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di libertà, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita.

La Corte ha aggiunto che tale interpretazione è in linea con l'obbligo degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, che comprende l'obbligo per un'autorità giudiziaria, competente a pronunciarsi su tutte le questioni di fatto e di diritto, di liberare la persona non appena risulti evidente che il trattenimento non è legittimo. La Corte ha inoltre precisato che l'accertamento dell'illegittimità di una misura di trattenimento non implica, in ogni caso, il rilascio immediato della persona interessata, poiché potrebbe non essere possibile ripristinare i diritti di quest'ultima quando una nuova misura di trattenimento è validamente giustificata sulla base di un altro fondamento giuridico. Pertanto, deve essere previsto un risarcimento come rimedio per l'illegittima privazione della libertà.

Infine, poiché il giudice del rinvio non ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell'UE del termine di 48 ore previsto dal diritto dei Paesi Bassi, la CGUE ha ritenuto che non fosse necessario valutarne la compatibilità con l'obbligo di rilasciare immediatamente la persona, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva Accoglienza e dall'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento Dublino III.

3. Concetti di paese sicuro

Il 4 ottobre 2024 la CGUE, Grande Sezione, ha pronunciato la sua prima sentenza che interpretava il merito del concetto di paese di origine sicuro e, in un'altra causa decisa lo stesso giorno, si è pronunciata sull'applicazione del concetto di paese terzo sicuro nella prima domanda mai rivolta dagli organi giurisdizionali greci alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia pregiudiziale sulle disposizioni in materia di asilo.

Queste sentenze sono pertinenti in quanto forniscono importanti principi guida per diversi rinvii presentati dai tribunali italiani sulla compatibilità del diritto italiano con il diritto dell'UE in merito alla designazione di paesi di origine sicuri ⁽²⁾. Vertono sulla competenza legislativa, sulla trasparenza delle fonti, sulla possibilità di un organo giurisdizionale nazionale di valutare le informazioni attinte autonomamente sulla designazione di un paese quale sicuro nelle procedure di convalida del trattenimento, e sulla designazione dei paesi sicuri per determinate categorie di persone. I rinvii pregiudiziali presentati alla CGUE dal [Tribunale di Roma](#) e dal [Tribunale di Bologna](#), attualmente pendenti nell'ambito della causa [C-758/24](#) [Alace] e della causa [C-759/24](#) [Canpelli], saranno decisi mediante procedura accelerata. In queste cause riunite, l'avvocato generale de la Tour ha presentato le sue conclusioni il 10 aprile 2025 in base alle quali uno Stato membro può designare con atto legislativo paesi di origine sicuri e deve divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti di informazione su cui detta designazione si fonda ⁽³⁾.

Oltre a queste cause riunite rinviate dai tribunali italiani, la CGUE si pronuncerà anche nella causa [C-718/24](#) su un rinvio del Tribunale amministrativo della città di Sofia (Bulgaria) riguardante il concetto di paese terzo sicuro, con questioni specifiche circa il requisito di un collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro e circa la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro senza una disposizione legislativa, ma con riferimento a fonti generali e a una decisione di un organo esecutivo.

⁽²⁾ Cfr. un elenco di tali deferimenti [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

⁽³⁾ Avvocato generale de la Tour, [Conclusioni](#) nelle cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli], 10 aprile 2025.

Tutte queste sentenze avranno un effetto sulle iniziative volte a esternalizzare la procedura di asilo ai paesi terzi e sulla possibilità di estendere l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

3.1. Paese di origine sicuro

Nella sua prima sentenza che interpreta il contenuto della nozione di paese di origine sicuro, [CV contro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky](#) (C-406/22, 4 ottobre 2024), la CGUE, Grande Sezione, ha chiarito l'interpretazione dell'articolo 37 della Direttiva Procedure (rifusione) riguardante la designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro quando tale paese deroga ai suoi obblighi ai sensi della CEDU, a norma dell'articolo 15 (deroga in caso di stato d'emergenza) della Convenzione. In questo caso un cittadino moldavo, che aveva chiesto protezione internazionale in Cechia, si è visto respingere la domanda in quanto la Moldavia, con l'eccezione della Transnistria, è stata designata come paese di origine sicuro ed egli non è stato in grado di dimostrare che ciò non si sarebbe applicato al suo caso. La Moldavia ha derogato alla CEDU dal 25 febbraio 2022 a causa della crisi energetica che stava attraversando e ha prorogato la deroga il 28 aprile 2022, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

La CGUE ha stabilito che un paese terzo non perde automaticamente la sua designazione come paese di origine sicuro solo perché invoca una deroga ai sensi dell'articolo 15 della CEDU. Tuttavia, lo Stato membro deve valutare se la deroga incide sul rispetto dei criteri di sicurezza da parte del paese e, in questo contesto, il fatto che il paese abbia invocato una deroga rivela «un rischio rilevante di modifica significativa quanto al modo in cui sono applicate le norme in materia di diritti e di libertà nel paese terzo interessato». È importante sottolineare che la CGUE ha stabilito altresì che un paese terzo non può essere designato paese di origine sicuro se talune regioni al suo interno non soddisfano le condizioni di sicurezza richieste di cui all'allegato I della Direttiva Procedure (rifusione).

In particolare, la CGUE ha stabilito che i giudici devono procedere a un esame completo ed *ex nunc* ⁽⁴⁾ del caso, rilevando d'ufficio un'eventuale violazione dei criteri di designazione, anche se non esplicitamente addotta dal richiedente. Questa sentenza è già stata applicata dai tribunali nazionali in Italia ⁽⁵⁾, in quanto nell'ambito del protocollo Italia-Albania del 2023 ⁽⁶⁾, i richiedenti provenienti da paesi di origine sicuri sono stati indirizzati alla procedura accelerata e trattenuti in vista del rinvio in Albania per il trattamento delle loro domande e, come già detto, si prevede che ulteriori sentenze in materia saranno pronunciate dalla CGUE su rinvio dei tribunali italiani.

⁽⁴⁾ L'esame *ex nunc* è definito nel [glossario EMN](#) come segue: «Nei procedimenti di impugnazione, l'esame, da parte di un organo giurisdizionale, delle prove relative alla situazione (tutti gli elementi, i fatti e le questioni di diritto) disponibili al momento della decisione, consentendo in tal modo agli organi giurisdizionali di prendere in considerazione elementi di prova di cui l'amministrazione non avrebbe potuto essere a conoscenza durante il procedimento di primo grado.»

⁽⁵⁾ Cfr. esempi di tali casi [qui](#) nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA.

⁽⁶⁾ Si veda il testo della [legge italiana n. 14 del 21 febbraio 2024](#).

3.2. Paese terzo sicuro

Nella sentenza [Somateio «Elliniko Symvoulío gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» contro Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsis kai Asylou](#) (C-134/23, 4 ottobre 2024), la CGUE ha chiarito che l'articolo 38 della Direttiva Procedure (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, non impedisce a uno Stato membro di qualificare un paese terzo come generalmente sicuro, anche se ha sospeso le riammissioni e non vi sono prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario. Nello specifico per questo caso, significa che la Grecia può qualificare la Turchia come paese terzo sicuro, anche se nella pratica le riammissioni in Turchia sono state sospese. Tuttavia, se nella pratica le riammissioni non hanno luogo, gli Stati membri non possono respingere le domande di asilo in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva Procedure (rifusione) e non possono rinviare ingiustificatamente l'esame delle domande di asilo. Essi devono garantire che l'esame sia condotto su base individuale e nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 31.

Una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Bulgaria è attualmente pendente presso la CGUE ([C-718/24](#)) in merito alla designazione della Turchia come paese terzo sicuro per un minore di nazionalità siriana che aveva vissuto per un mese a Istanbul, dove vivevano anche due suoi fratelli e tre sue sorelle. La decisione dell'autorità amministrativa si basava esclusivamente su un presunto collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro. Il giudice del rinvio ha chiesto se la Direttiva Procedure (rifusione) imponga agli Stati membri di stabilire criteri nazionali per determinare l'esistenza di un collegamento tra il richiedente e il paese terzo. Per quanto riguarda la prima questione, la CGUE ha precedentemente stabilito nella causa [LH](#) (C-564/18, 19 marzo 2020) che il transito da parte di un richiedente di protezione internazionale attraverso un paese terzo non può costituire una «connessione» ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva Procedure (rifusione). Il tribunale bulgaro ha anche chiesto alla CGUE se il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato senza una disposizione legislativa, ma con riferimento a fonti generali e a una decisione di un organo esecutivo. Infine, il tribunale bulgaro ha chiesto alla CGUE se, qualora il diritto nazionale non preveda un controllo giurisdizionale, il giudice adito con il ricorso debba dichiarare la propria competenza a pronunciarsi sulla legittimità della decisione adottata dall'autorità amministrativa sul collegamento con il paese terzo che si presume sicuro.

4. Domande reiterate

La CGUE ha interpretato l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva Procedure (rifusione) in due sentenze che hanno sollevato questioni relative a due aspetti distinti: 1) l'ammissibilità di una domanda presentata in un secondo Stato membro quando una domanda di protezione in un primo Stato membro è stata respinta in quanto implicitamente ritirata ma non è ancora definitiva e 2) se una sentenza della CGUE possa essere considerata un elemento nuovo o una risultanza nuova che giustifica un nuovo esame del merito di una domanda di asilo. Entrambe le sentenze hanno aggiunto pertinenti principi guida che gli Stati membri devono seguire nella loro interpretazione della Direttiva Procedure (rifusione).

4.1. Riconoscimento reciproco delle decisioni sulle domande di asilo

Nella causa [N.A.K. e altri contro Bundesrepublik Deutschland](#) (cause riunite C-123/23 e C-202/23, 19 dicembre 2024), la CGUE ha chiarito le condizioni in base alle quali una domanda

di asilo presentata in uno Stato membro può essere respinta in quanto inammissibile quando il richiedente ha già richiesto protezione internazionale in un altro Stato membro.

Il caso riguardava tre richiedenti che avevano presentato domanda di asilo in Germania dopo aver già fatto richiesta di asilo rispettivamente in Belgio, Polonia e Spagna. L'esito delle loro domande in questi ultimi paesi è stato diverso, dal rigetto definitivo di una domanda, in quanto non era stato dimostrato il rischio di persecuzione o di danno grave nel paese d'origine, all'interruzione di una domanda sulla base di un ritiro implicito, senza esame nel merito e con la possibilità di riaprire la procedura entro un termine specifico.

La corte ha innanzitutto osservato che una domanda di protezione internazionale può essere qualificata come domanda reiterata e respinta in quanto inammissibile in mancanza di nuovi elementi o risultanze, anche quando la domanda è stata presentata a uno Stato membro diverso da quello che ha preso la decisione definitiva sulla domanda precedente. Come osservato dalla corte, ciò è coerente con il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, su cui si basa il CEAS. La corte ha aggiunto che, quando la decisione è stata quella di sospendere l'esame a seguito di un ritiro implicito, anche un'ulteriore domanda presentata in un altro Stato membro dopo l'adozione di tale decisione da parte del primo Stato membro può essere qualificata come domanda reiterata, purché la decisione sia definitiva e non sia soggetta a una riapertura della procedura o a un ricorso.

La CGUE ha quindi distinto tra le due situazioni presentate nel caso, precisando che l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva Procedure (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), non impedisce agli Stati membri di respingere una domanda reiterata in quanto inammissibile quando questa è stata presentata dopo che una precedente domanda presentata in un altro Stato membro è stata respinta con una decisione definitiva. Tuttavia, la corte ha evidenziato che l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva Procedure (rifusione) impedisce a uno Stato membro di respingere una nuova domanda in quanto inammissibile dopo che il richiedente ha chiesto protezione internazionale in un altro Stato membro che ha deciso di interrompere l'esame della domanda precedente a causa del suo ritiro implicito, ma la decisione non è ancora definitiva.

4.2. Nuovi elementi o risultanze in una domanda reiterata

Nella causa [A.A. contro Bundesrepublik Deutschland](#) (C-216/22, 8 febbraio 2024), la CGUE, riunita in Grande Sezione, ha interpretato la nozione di nuovi elementi o risultanze in una domanda reiterata e ha stabilito che le sue sentenze, che aumentano in modo significativo la probabilità che un richiedente asilo soddisfi i requisiti per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, possono costituire un nuovo elemento che giustifica un nuovo esame nel merito della domanda di asilo. Nel caso di specie, a un richiedente siriano è stata negato lo status di rifugiato in Germania e gli è stata concessa la protezione sussidiaria dopo che ha dichiarato di temere l'arruolamento forzato. Ha presentato una seconda domanda dopo che la CGUE ha pronunciato la sua sentenza nella causa [EZ contro Bundesrepublik Deutschland](#) (C-238/19, 19 novembre 2020).

In tale sentenza, la CGUE ha interpretato l'articolo 9 della Direttiva Qualifiche (rifusione) e ha stabilito che sussiste una forte presunzione che, nell'ambito della guerra civile siriana, il rifiuto di prestare servizio militare sia collegato a uno dei motivi di persecuzione che possono giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. La CGUE ha osservato che la data di pronuncia della sentenza non è rilevante. Tuttavia, tale data deve aumentare in modo significativo la probabilità che il richiedente possa ottenere la protezione di rifugiato. La corte

ha inoltre aggiunto che gli Stati membri possono autorizzare i propri organi giurisdizionali a pronunciarsi sulla domanda e, se del caso, a riconoscere lo status di rifugiato.

5. Valutazione della protezione fornita dall'UNWRA

Una sentenza pronunciata nel 2024 ha riguardato la protezione fornita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) nella Striscia di Gaza, chiarendo il momento rilevante per valutare se la protezione o l'assistenza dell'UNRWA possano considerarsi cessate. Nella causa [LN, SN contro Zamestnik-predsdatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#) (C-563/22, 13 giugno 2024), la CGUE ha interpretato l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva Qualifiche (rifusione) e l'articolo 40 della Direttiva Procedure (rifusione) nell'ambito di un caso riguardante domande reiterate presentate da persone apolidi di origine palestinese registrate presso l'UNRWA. La CGUE ha chiarito che dovrebbe essere loro concesso lo status di rifugiato in caso di cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA e qualora quest'ultima non sia in grado di garantire condizioni di vita dignitose o un livello minimo di sicurezza, che, secondo la Corte, nella Striscia di Gaza hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023. Tuttavia, la corte ha precisato che la protezione come rifugiato deve essere rifiutata qualora vi siano motivi di esclusione enunciati nella Direttiva Qualifiche (rifusione).

Per quanto riguarda il momento rilevante per la valutazione, la corte ha stabilito che la valutazione volta a determinare se la protezione o l'assistenza dell'UNRWA debbano essere considerate cessate deve riferirsi al periodo compreso tra il momento in cui la persona apolide ha lasciato il settore della zona operativa dell'UNRWA, e quello in cui le autorità amministrative competenti si pronunciano sulla sua domanda di asilo, oppure, quello in cui l'autorità giurisdizionale competente statuisce su un ricorso avverso la decisione di rigetto di tale domanda.

6. Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (*sur place*)

Nella causa [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro JF](#) (C-222/22, 29 febbraio 2024), la CGUE ha interpretato l'articolo 5 della Direttiva Qualifiche (rifusione), dichiarando che una domanda di asilo basata su una conversione religiosa intervenuta dopo aver lasciato il paese di origine non può essere automaticamente respinta in quanto abusiva della procedura di protezione internazionale. Il richiedente, cittadino iraniano, la cui prima richiesta di protezione internazionale in Austria era stata respinta, ha ottenuto la protezione sussidiaria dopo aver presentato una seconda domanda sostenendo che nel frattempo si era convertito al cristianesimo e, per questo motivo, temeva di essere perseguitato nel suo paese d'origine. L'autorità nazionale ha rifiutato di concedergli lo status di rifugiato, in quanto ai sensi del diritto nazionale la protezione dei rifugiati non può essere concessa a seguito di una domanda reiterata, se la nuova circostanza che lo stesso richiedente ha determinato non costituisce l'espressione e la continuazione delle convinzioni già manifestate nel paese d'origine.

La CGUE ha stabilito che tale presunzione di intenzione abusiva e di strumentalizzazione della procedura non è in linea con la Direttiva Qualifiche (rifusione) e che qualsiasi domanda reiterata deve essere valutata individualmente. Se il richiedente ha dimostrato in modo credibile di essersi convertito «per intima convinzione» e di praticare attivamente tale

religione, il che esclude un intento abusivo o una strumentalizzazione della procedura, il richiedente deve ottenere la protezione di rifugiato.

Tuttavia, quando un'autorità competente che esamina una domanda reiterata accerta un'intenzione abusiva e una strumentalizzazione della procedura, lo Stato membro può negare lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della Direttiva Qualifiche (rifusione), anche quando il richiedente teme a ragione di essere perseguitato nel suo paese d'origine, come conseguenza delle circostanze che egli stesso ha determinato. In tal caso, il richiedente può tuttavia beneficiare dei diritti garantiti dalla Convenzione sui rifugiati, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, della Convenzione, e della garanzia contro il non respingimento di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione.

7. Persecuzione di genere nei confronti delle donne

Nel 2024 la CGUE si è pronunciata in tre casi fondamentali riguardanti la violenza di genere e la persecuzione nei confronti delle donne, chiarendo e ampliando la portata della protezione offerta alle donne e alle ragazze. I casi riguardavano la violenza fisica, mentale e sessuale, l'identificazione con il valore della parità tra donne e uomini dopo un soggiorno nel paese ospitante, e le misure discriminatorie imposte dallo Stato contro le donne. Attraverso tali sentenze, la Corte ha stabilito in modo inequivocabile che alle donne a rischio di violenza di genere può essere concesso lo status di rifugiato per motivi di genere.

Nel terzo caso, la Corte si è discostata dalla necessità di procedere a un esame individuale di una domanda di protezione internazionale. Ha sottolineato che nei casi riguardanti la persecuzione applicata sistematicamente attraverso una somma di misure discriminatorie fondate sul genere, gli Stati membri possono adeguare le modalità di valutazione e prevedere che la determinazione del genere e della nazionalità sia sufficiente per stabilire il rischio di persecuzione.

Per un'analisi dettagliata della giurisprudenza in materia di asilo sulla violenza di genere contro le donne, si rimanda alla relazione dell'EUAA [Jurisprudence related to Gender-Based Violence against Women. Analysis of Case Law from 2020-2024](#) (febbraio 2025).

7.1. Violenza contro le donne

Nella causa [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#) C-621/21, 16 gennaio 2024), la CGUE, Grande Sezione, ha confermato che le donne nel loro insieme o gruppi di donne che condividono una caratteristica comune possono essere considerate come appartenenti a un determinato gruppo sociale, ai sensi della Direttiva Qualifiche (rifusione), e possono ottenere la protezione di rifugiato se, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche. Per la prima volta la CGUE ha applicato due condizioni cumulative previste dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione) per definire un determinato gruppo sociale nel contesto della violenza di genere contro le donne.

Il caso era stato deferito alla CGUE dal Tribunale amministrativo della città di Sofia (Bulgaria) e riguardava una donna turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana e divorziata. Era fuggita dalla Turchia perché era stata costretta a sposarsi all'età di 16 anni e aveva subito violenza domestica da parte del marito, senza poter ricevere aiuto dalla propria famiglia né dalla famiglia del marito, e un tribunale turco l'aveva collocata in una casa di accoglienza per

donne vittime di violenza, nella quale non si sarebbe sentita al sicuro. Affermava di temere le minacce ricevute da parte del coniuge e che c'era il rischio di un delitto d'onore, poiché aveva divorziato e aveva avuto un altro figlio da un secondo matrimonio religioso.

La CGUE ha ritenuto che la Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretata in modo coerente sia con la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) sia con la Convenzione di Istanbul. Quest'ultima, che è vincolante per l'UE, riconosce nell'articolo 60, paragrafo 1, che la violenza di genere contro le donne è una forma di persecuzione. La Corte ha osservato che l'articolo 60, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul impone alle parti di garantire che venga data un'interpretazione sensibile al genere a ciascuno dei motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione sui rifugiati.

La CGUE ha esaminato se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretato nel senso che le donne nel loro insieme possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine o se debba essere invocata una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a un siffatto gruppo. La Corte ha rilevato che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è sufficiente a soddisfare la prima condizione per la valutazione di un determinato gruppo sociale. La Corte ha inoltre osservato che la fuga da un matrimonio forzato può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata» ai sensi della prima condizione.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte ha osservato che le donne possono essere percepite come aventi un'identità distinta dalla società circostante in ragione di «norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine». La Corte ha precisato che ciò può valere anche per le donne che condividono una caratteristica comune supplementare. La Corte ha rilevato che le donne che rifiutano un matrimonio forzato e che trasgrediscono la norma sociale ponendo fine a tale matrimonio possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione) debba essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

La Corte ha seguito le [conclusioni](#) dell'avvocato generale de la Tour, secondo cui «le donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorquando una tale prassi può essere considerata una norma sociale all'interno della loro società, o trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine, se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza».

La Corte ha aggiunto che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva Qualifiche (rifusione), la valutazione della fondatezza del timore invocato da un richiedente deve essere individuale ed effettuata caso per caso. A tal fine, dovrebbero essere raccolte

informazioni rilevanti relative al paese d'origine, come ad esempio informazioni sulla posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine dopo aver inoltrato una siffatta domanda.

Il tribunale bulgaro ha chiesto alla CGUE se nel concetto di danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettere a) e b), della Direttiva Qualifiche (rifusione) possa rientrare una minaccia reale di violenza che verrebbe inflitta da un membro della famiglia del richiedente. La Corte ha osservato che, se non sono soddisfatte le condizioni per la concessione della protezione di rifugiato, le donne possono beneficiare della protezione sussidiaria in quanto il danno grave ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali.

7.2. Identificazione con il valore della parità tra donne e uomini dopo un soggiorno in uno Stato membro

Nella causa [K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (C-646/21, 11 giugno 2024), la CGUE, Grande Sezione, ha confermato che l'identificazione nei valori della parità tra i sessi può essere invocata come elemento aggiuntivo, complementare alla caratteristica dell'essere una donna, che soddisferebbe il secondo criterio per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Il caso riguardava due sorelle irachene che si sono trasferite nei Paesi Bassi in giovane età. Considerando il soggiorno prolungato nei Paesi Bassi, hanno affermato di aver adottato le norme, i valori e i comportamenti dei loro coetanei, di apprezzare la parità di genere e di voler continuare a vivere in un modo che permettesse loro di fare le proprie scelte in materia di relazioni, matrimonio, studi, lavoro e opinioni politiche e religiose. Di conseguenza, temevano persecuzioni e un pregiudizio per il loro sviluppo qualora fossero state rinviate in Iraq. Sostenevano di appartenere a un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione).

Il tribunale dell'Aia dei Paesi Bassi, sede di 's-Hertogenbosch, ha chiesto alla CGUE se le norme, i valori e i comportamenti occidentali, adottati in una società che formava l'identità di una persona, debbano essere considerati una storia comune o una caratteristica fondamentale che non può essere mutata, e quindi se tale gruppo debba essere considerato come membri di un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva Qualifiche (rifusione). La CGUE ha riformulato il testo del giudice del rinvio, in linea con le conclusioni dell'avvocato generale Collins, e ha incentrato la terminologia sulle donne che si identificano con il valore della parità tra donne e uomini.

Come nella causa [C-621/21](#) (sopra descritta), la CGUE ha ricordato che la Direttiva Qualifiche (rifusione) deve essere interpretata alla luce della CEDAW e della Convenzione di Istanbul e che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare la prima condizione per l'identificazione di un determinato gruppo sociale. Nella stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che l'esistenza di un aspetto comune supplementare o di una storia comune che non può essere mutata che le donne condividono, ad esempio una caratteristica o una convinzione fondamentale per l'identità, può anche soddisfare questa prima condizione.

Nel caso di specie ([C-646/21](#)), la CGUE ha osservato che le donne, compresi i minori, che condividono come caratteristica comune il fatto di identificarsi con il valore fondamentale della parità tra donne e uomini durante il loro soggiorno in uno Stato membro possono, a seconda delle circostanze nel paese d'origine, essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale, costituendo un motivo di persecuzione tale da portare al riconoscimento dello status di rifugiato. La Corte ha ribadito l'importanza di prendere in considerazione informazioni aggiornate sul paese di origine provenienti da varie fonti, come l'EUAA, l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani. La Corte si è inoltre pronunciata sull'obbligo dell'autorità accertante di valutare individualmente l'interesse superiore del minore prima di adottare una decisione sulla domanda di protezione internazionale, alla luce dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

7.3. Misure discriminatorie imposte dallo Stato nei confronti delle donne

Nella terza sentenza storica, [AH \(C-608/22\)](#), [FN \(C-609/22\)](#) contro [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#) (4 ottobre 2024), la Corte si è discostata dalla necessità di un esame individuale quando vi è una discriminazione sistematica delle donne che costituisce una persecuzione. La Corte ha fatto riferimento all'articolo 3 della Direttiva Qualifiche (rifusione), che consente agli Stati membri di applicare norme più favorevoli nella valutazione delle condizioni di concessione dello status di rifugiato, permettendo a uno Stato membro di discostarsi dall'articolo 4.

Il caso riguardava due donne afgane: AH, che sosteneva di essere fuggita perché il padre voleva sottoporla a un matrimonio forzato, e FN, che non aveva mai vissuto in Afghanistan ma era fuggita dall'Iran. Entrambe sostenevano che la somma di misure imposte dal regime instaurato dai Talebani sin da quando erano tornati al potere nel 2021 escludeva e discriminava le donne nella società afgana, il che era sufficientemente grave da costituire persecuzioni di ampia portata. Il giudice del rinvio austriaco ha chiesto alla CGUE se le misure discriminatorie, considerate nel loro insieme, possano essere qualificate come atti di persecuzione che possono giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato e, in secondo luogo, se l'autorità nazionale competente, nell'ambito dell'esame individuale di una domanda di asilo presentata da una donna di nazionalità afgana, sia tenuta a prendere in considerazione elementi diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità.

La Corte ha chiarito la distinzione tra atti, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva Qualifiche (rifusione) e atti che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), costituiscono atti di persecuzione per il loro carattere cumulativo. La Corte ha individuato, ad esempio, il matrimonio forzato, che è assimilabile a una forma di schiavitù, l'assenza di protezione contro le violenze fondate sul sesso e le violenze domestiche come atti che devono essere qualificati essi stessi «atto di persecuzione», equivalenti a trattamento inumano e degradante vietato dall'articolo 3 della CEDU. In confronto, le restrizioni discriminatorie imposte dai Talebani sull'accesso all'assistenza sanitaria, alla vita politica, all'istruzione, all'esercizio di un'attività professionale o sportiva, le limitazioni alla libertà di movimento o l'obbligo per le donne di coprire l'intero corpo e il viso non costituiscono singolarmente una violazione sufficientemente grave di un diritto fondamentale ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a); tuttavia, cumulativamente raggiungono la soglia di gravità per costituire atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Pertanto, una tale somma di misure discriminatorie nei confronti delle donne mina la dignità umana, garantita dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La seconda domanda posta dal giudice del rinvio austriaco riguardava l'esame di tali casi e la questione se l'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva Qualifiche (rifusione) richiedesse di tenere conto, nell'ambito dell'esame individuale, di fattori specifici legati alla situazione personale della donna, diversi da quelli relativi al genere o alla nazionalità. In risposta, la CGUE ha ricordato che l'articolo 4 si applica a tutte le domande di protezione internazionale, indipendentemente dai motivi di persecuzione. Tuttavia, la Corte ha osservato che le autorità competenti, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, possono adattare i metodi di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova, tenendo conto delle circostanze e delle caratteristiche specifiche di ciascuna domanda. Pertanto, essi possono introdurre e mantenere norme più favorevoli e allentare le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, se tali norme non pregiudicano la Direttiva Qualifiche (rifusione).

La CGUE ha esaminato [Country Guidance: Afghanistan](#) dell'EUAA, pubblicato nel gennaio 2023, in cui si sottolinea che un fondato timore di persecuzione [ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Qualifiche (rifusione)] è in generale comprovato per le donne e le ragazze afgane alla luce delle misure adottate dal regime talebano dal 2021 e della [dichiarazione](#) dell'UNHCR del maggio 2023, che evidenzia una presunzione di riconoscimento dello status di rifugiato nei confronti delle ragazze e delle donne afgane. La Corte ha concluso che, una volta stabiliti il genere e la nazionalità attraverso un esame individuale per le donne e le ragazze afgane, non è necessario considerare altri fattori per determinare il rischio di persecuzione. Pertanto, la CGUE ha stabilito che una valutazione individuale dei rischi non è necessaria, al di là dell'accertamento del genere e della nazionalità, quando le misure discriminatorie imposte o tollerate dallo Stato nei confronti delle donne hanno un effetto cumulativo e sono applicate deliberatamente e sistematicamente per ledere la loro dignità umana, che costituirebbero atti di persecuzione.

8. Movimenti secondari e ammissibilità delle domande di protezione internazionale

Nella causa [QY contro Bundesrepublik Deutschland](#) (C-753/22, 18 giugno 2024), la CGUE, Grande Sezione, ha stabilito che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere in modo automatico lo status di rifugiato concesso in un altro Stato membro, sebbene gli Stati membri possano scegliere di farlo. Il caso riguardava una cittadina siriana che aveva ottenuto la protezione di rifugiato in Grecia e successivamente aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Germania, poiché rischiava di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia.

Quando l'autorità competente non può respingere in quanto inammissibile [ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva Procedure (rifusione)] la domanda di asilo di un richiedente al quale un altro Stato membro ha concesso protezione, la Corte ha osservato che deve procedere a un nuovo esame individuale, completo e aggiornato del caso. Nell'ambito di tale esame, l'autorità deve prendere in considerazione la decisione dell'altro Stato membro che ha concesso la protezione internazionale e gli elementi su cui si fondava tale decisione. A tal fine, deve avviare, quanto prima e alla luce del principio di leale cooperazione dell'Unione, uno scambio di informazioni con l'autorità che ha adottato la decisione. Se al richiedente è attribuibile la qualifica di rifugiato, l'autorità deve concedere lo status di rifugiato e non dispone di alcun margine di discrezionalità.

9. Effetti della protezione dei rifugiati nei procedimenti relativi all'extradizione verso paesi terzi

La CGUE ha chiarito l'effetto vincolante in un procedimento di estradizione dello status di rifugiato riconosciuto in un altro Stato membro. Nella causa [A. contro Generalstaatsanwaltschaft Hamm](#) (C-352/22, 18 giugno 2024) la CGUE, Grande Sezione, ha stabilito che un cittadino di un paese terzo non può essere estradato verso il paese d'origine se gli viene riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro. Il caso riguardava un cittadino turco di origine curda a cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Italia nel 2010 in quanto a rischio di persecuzioni politiche da parte delle autorità turche perché sospettato di omicidio e per aver sostenuto il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Per questo motivo, la Turchia ha chiesto alla Germania, il suo paese di residenza, di estradarlo. Il tribunale tedesco investito del caso ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

La Corte ha osservato che, poiché l'extradizione porrebbe di fatto fine alla protezione dei rifugiati, deve essere rifiutata se lo status di rifugiato non è stato revocato o ritirato dall'altro Stato membro in cui lo status di rifugiato è stato riconosciuto. Dopo aver preso contatto con le autorità competenti dell'altro Stato membro, se lo status di rifugiato viene revocato o ritirato, lo Stato membro da cui viene richiesta l'extradizione deve giungere alla conclusione che l'interessato non ha più la qualità di rifugiato e che non esiste alcun serio rischio che, in caso di estradizione, l'interessato sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

10. Ricongiungimento familiare per minori non accompagnati

La CGUE ha aggiunto alla sua precedente giurisprudenza un ulteriore livello di protezione per i minori non accompagnati e il loro diritto al ricongiungimento familiare. Nella causa [CR, GF, TY contro Landeshauptmann von Wien](#) (C-560/20, 30 gennaio 2024), la CGUE, Grande Sezione, ha stabilito che un rifugiato minore non accompagnato ha diritto al ricongiungimento familiare con i genitori ed eccezionalmente con il fratello vulnerabile che necessita dell'assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia, anche se il minore non accompagnato è diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. In questo caso, il fratello vulnerabile soffriva di paralisi cerebrale e necessitava in modo duraturo di una sedia a rotelle nonché di cure personali quotidiane, tra cui l'assistenza per alimentarsi. La Corte aveva statuito in precedenza, nella causa [A e S](#) (C-550/16, 12 aprile 2018), che un minore che raggiunge la maggiore età nel corso della procedura di asilo e a cui viene successivamente concesso lo status di rifugiato deve essere considerato un «minore» ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.

Nella causa [CR, GF, TY contro Landeshauptmann von Wien](#), la CGUE ha stabilito che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva sul ricongiungimento familiare non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda ai fini del ricongiungimento familiare entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. In considerazione delle circostanze eccezionali di questo caso, la Corte ha aggiunto che, sulla base di questo articolo, le autorità devono concedere un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minorenne non accompagnato, cittadino di un paese terzo, gravemente malato e totalmente e permanentemente dipendente dai genitori.

Inoltre, gli Stati membri non possono esigere che il soggiornante, il rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado, soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 1 (alloggio, assicurazione sanitaria, risorse stabili e regolari), e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 12, paragrafo 1.

11. Protezione temporanea

La CGUE, Grande Sezione, ha interpretato per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea e la decisione di esecuzione (UE) 2022/382. Nella causa [P \(C-244/24, Kaduna\), AI, ZY, BG \(C-290/24, Abkez\) contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (19 dicembre 2024), la Corte ha stabilito che uno Stato membro che abbia esteso la protezione temporanea a determinate categorie di persone, al di là di quanto richiesto dal diritto dell'Unione, può revocare detta protezione senza attendere la fine della protezione temporanea concessa in forza del diritto dell'Unione. La causa riguardava l'estensione del regime di protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina a categorie di persone diverse da quelle contemplate dal diritto dell'Unione. Le autorità dei Paesi Bassi avevano riconosciuto la protezione temporanea a tutti i titolari di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo. Successivamente, hanno revocato il beneficio della protezione facoltativa.

La Corte ha stabilito che uno Stato membro che ha concesso una protezione temporanea facoltativa a una categoria di persone può revocare detta protezione e deciderne la durata, a condizione che essa non inizi prima e non finisca dopo la protezione temporanea che è concessa dal diritto dell'UE. Inoltre, lo Stato membro deve concedere ai beneficiari un permesso di soggiorno fino a quando tale protezione non viene revocata e, pertanto, non può emettere una decisione di rimpatrio fintantoché questa protezione facoltativa rimane in vigore.

12. Rimpatrio a seguito di una decisione negativa in materia di asilo

La CGUE ha interpretato la Direttiva Rimpatri in due casi che hanno evidenziato l'importanza del principio di non respingimento e dei diritti dei richiedenti asilo respinti che si trovano in uno Stato membro da anni senza un meccanismo nazionale per regolarizzare il loro soggiorno. La Corte ha inoltre emesso un'ordinanza in cui ha sottolineato che la Direttiva Rimpatri non impone a uno Stato membro di concedere un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando non è possibile adottare una decisione di rimpatrio o una misura di allontanamento.

Nella causa [K, L, M, N contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (C-156/23, 17 ottobre 2024), la CGUE si è pronunciata in una causa relativa alla legittimità del rifiuto di una domanda di permesso di soggiorno nei Paesi Bassi e dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell'ambito di una procedura di protezione internazionale. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva Rimpatri, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sia le autorità amministrative che quelle giudiziarie devono garantire il rispetto del principio di non respingimento al momento di decidere rispettivamente in merito a un permesso di soggiorno e all'esecuzione di una decisione di rimpatrio. In particolare, le autorità devono riesaminare qualsiasi decisione di rimpatrio precedente che sia stata sospesa nell'ambito di una procedura di protezione internazionale per stabilire se la sua esecuzione violerebbe il principio di non respingimento.

In particolare, la CGUE ha stabilito che l'articolo 13 della Direttiva Rimpatri, in combinato disposto con l'articolo 5, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, obbliga i tribunali nazionali a rilevare d'ufficio l'eventuale violazione del principio di non respingimento quando riesaminano la legittimità di una decisione di rifiuto di un permesso di soggiorno e di revoca della sospensione di una decisione di rimpatrio.

Nella causa [LF contro Zamestnik-predsdatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#) (C-352/23, 12 settembre 2024), la CGUE si è pronunciata sui diritti dei richiedenti asilo respinti che si trovano in uno Stato membro da anni senza un meccanismo nazionale per regolarizzare il loro soggiorno. La CGUE ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della Direttiva Rimpatri, uno Stato membro che non sia in grado di procedere all'allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell'articolo 8 deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che la decisione di rimpatrio non verrà temporaneamente eseguita. Inoltre, indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale territorio, non sussiste alcun obbligo per uno Stato membro, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Direttiva Rimpatri, di prevedere un diritto di soggiorno per motivi umanitari e la persona interessata può avvalersi dei diritti garantiti dalla Carta e dall'articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva Rimpatri. Inoltre, se tale cittadino di paese terzo ha anche lo status di richiedente protezione internazionale ed è autorizzato a rimanere nel territorio di tale Stato membro, può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla Direttiva Accoglienza (rifusione).

La CGUE ha emesso altresì un'ordinanza nel settembre 2024, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado belga di Liegi ([PL contro État belge](#), C-143/24). La CGUE ha ritenuto che un'ordinanza motivata fosse sufficiente, anziché una sentenza, in quanto la risposta alle questioni pregiudiziali poteva essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza esistente, in particolare dalla sua sentenza del 22 novembre 2022 nella causa [X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#) (C-69/21). La CGUE aveva stabilito che la Direttiva Rimpatri riguarda solo l'adozione di decisioni di rimpatrio e l'esecuzione di tali decisioni. La Corte ha dichiarato che la Direttiva Rimpatri non ha lo scopo di armonizzare le norme degli Stati membri in materia di soggiorno degli stranieri e non disciplina né le modalità di concessione di un diritto di soggiorno ai cittadini di paesi terzi né le conseguenze del soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio verso un paese terzo.

La CGUE ha inoltre osservato che l'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva Rimpatri si limita a consentire agli Stati membri di concedere, per motivi caritatevoli o umanitari, un diritto di soggiorno ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sulla base del loro diritto nazionale e non del diritto dell'UE. Tuttavia, nessuna disposizione della Direttiva Rimpatri impone a uno Stato membro di concedere un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando non è possibile adottare una decisione di rimpatrio o una misura di allontanamento a causa del rischio reale che la persona sia esposta nel paese di destinazione a un aumento rapido, significativo e irrimediabile delle sofferenze causate dalla sua malattia.

13. Attuazione delle sentenze della CGUE relative alle procedure di asilo

Nella sentenza della causa [Commissione europea contro Ungheria](#) (C-123/22, 13 giugno 2024), la CGUE ha condannato l'Ungheria a versare una somma forfettaria di importo pari a 200 milioni di euro e una penalità d'importo pari a 1 milione di euro per ogni

giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza della CGUE nella causa *Commissione europea contro Ungheria* (C-808/18), pronunciata il 17 dicembre 2020. La precedente sentenza ha rilevato che l'Ungheria viola il diritto dell'UE in materia di procedure di protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Poiché l'Ungheria non si è conformata alla sentenza del 2020, la Commissione europea ha proposto un nuovo ricorso per inadempimento degli obblighi, chiedendo l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

La CGUE ha confermato che l'Ungheria non aveva adottato le misure necessarie per affrontare le questioni relative all'accesso alla procedura, al diritto di rimanere durante un ricorso e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi irregolari il cui soggiorno è irregolare. Ha ritenuto che l'Ungheria si sia sottratta in modo deliberato all'applicazione della politica comune sulla protezione internazionale e alle norme relative al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, violando il principio di leale cooperazione.



Per saperne di più sulla giurisprudenza in materia di asilo, si rimanda alla [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

Fonti

Avvocato generale de la Tour, [Conclusioni](#) nelle cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli], 10 aprile 2025.

Commissione europea, [comunicato stampa: Commission proposes to frontload elements of the Pact on Migration and Asylum as well as a first EU list of safe countries of origin](#) (La Commissione propone di anticipare alcuni elementi del patto sulla migrazione e l'asilo e un primo elenco UE di paesi di origine sicuri), 16 aprile 2025.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [A./Generalstaatsanwaltschaft Hamm](#), C-352/22, ECLI:EU:C:2024:521, 18 giugno 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [A.A. contro Bundesrepublik Deutschland](#), C-216/22, ECLI:EU:C:2024:122, 8 febbraio 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [AH \(C-608/22\), FN \(C-609/22\) contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#), cause riunite C-608/22 e C-609/22, ECLI:EU:C:2024:828, 4 ottobre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [AHY contro Minister for Justice](#), C-359/22, ECLI:EU:C:2024:334, 18 aprile 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [C. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-387/24, 4 ottobre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [CR, GF, TY contro Landeshauptmann von Wien](#), C-560/20, ECLI:EU:C:2024:96, 30 gennaio 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [CV contro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky](#), C-406/22, ECLI:EU:C:2024:841, 4 ottobre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Commissione europea contro Ungheria](#), C-123/22, ECLI:EU:C:2024:493, 13 giugno 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro JF](#), C-222/22, ECLI:EU:C:2024:192, 29 febbraio 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [Somateio «Elliniko Symvoulío gia tous Prosfyges», Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaiο» contro Ypourgos Exoterikon, Ypourgos Metanastefsīs kai Asylos](#), C-134/23, ECLI:EU:C:2024:838, 4 ottobre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-646/21, ECLI:EU:C:2024:487, 11 giugno 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [K, L, M, N contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-156/23, ECLI:EU:C:2024:892, 17 ottobre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [LF contro Zamestnik-predsedaťel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#), C-352/23, ECLI:EU:C:2024:748, 12 settembre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [LN, SN contro Zamestnik-predsedaťel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#), C-563/22, ECLI:EU:C:2024:494, 13 giugno 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [P \(C-244/24, Kaduna\), AI, ZY, BG \(C-290/24, Abkez\) contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-244/24 e C-290/24, ECLI:EU:C:2024:1038, 19 dicembre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [PL contro État belge](#), C-143/24, ECLI:EU:C:2024:810, 26 settembre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [QY contro Bundesrepublik Deutschland](#), C-753/22, ECLI:EU:C:2024:524, 18 giugno 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [RL, QS \[Tudmur\] contro Bundesrepublik Deutschland](#), C-185/24 e C-189/24, ECLI:EU:C:2024:1036, 19 dicembre 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia sovet](#), C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47, 16 gennaio 2024.

Unione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], [X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-392/22, ECLI:EU:C:2024:195, 29 febbraio 2024.

EUAA, *Relazione sull'asilo 2024: Relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea*, 2024, <https://euaa.europa.eu/publications/asylum-report-2024>.